



Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti

di concerto con

Il Ministro dell'economia e delle finanze

VISTO l'articolo 200, comma 1, del decreto legge del 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, che istituisce un fondo (di seguito "Fondo ex articolo 200") presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con una dotazione iniziale di 500 milioni di euro per l'anno 2020, destinato a compensare la riduzione dei ricavi tariffari relativi al servizio di trasporto pubblico locale e regionale di passeggeri nel periodo dal 23 febbraio 2020 al 31 dicembre 2020, rispetto alla media dei ricavi tariffari relativa ai passeggeri registrata nel medesimo periodo del precedente biennio nonché il comma 2 che stabilisce che con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.281, sono definiti i criteri e le modalità per il riconoscimento delle compensazioni in argomento;

VISTI l'articolo 44 del decreto-legge n. 104 del 14 agosto 2020, l'articolo 22 ter del decreto-legge n. 137 del 28 ottobre 2020, l'articolo 29 del decreto-legge n. 41 del 22 marzo 2021, l'articolo 1, comma 816, della legge n. 178 del 30 dicembre 2020, l'articolo 51 del decreto-legge n. 73 del 25 maggio 2021, con i quali sono state integrate le risorse del Fondo ex art. 200 ed esteso, a tutto l'anno 2021, il periodo di compensazione dei ricavi prevedendo, altresì, l'utilizzo di una parte degli stanziamenti per l'attivazione di servizi aggiuntivi ai servizi di trasporto pubblico locale e regionale;

VISTO il decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibile di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze n. 289, del 20 settembre 2022, con il quale la compensazione dei minori ricavi tariffari relativi all'esercizio 2020 è stata definitivamente accertata in 1.626.100.195,91 euro e, contestualmente, si è provveduto a determinare in 724.178.085,74 euro l'anticipazione per la compensazione minori ricavi tariffari relativi all'esercizio 2021, e a indicare le procedure e dei tempi per l'assegnazione definitiva delle risorse destinate alla compensazione minori ricavi tariffari 2021;

VISTO l'articolo 1, comma 477, della legge di Bilancio 2023 n. 197 del 29 dicembre 2022 che ha modificato l'art. 200 del decreto – legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n.77, inserendo, dopo il comma 2, il comma 2 bis che prevede il rifinanziamento "*per l'importo di 100 milioni di euro per l'anno 2023 e di 250 milioni di euro per l'anno 2024 al fine di contribuire alla compensazione della riduzione dei ricavi tariffari relativi ai passeggeri subita..... nel periodo dal 1 gennaio 2021 al 31 marzo 2022*";

VISTO il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze n. 169 del 20 luglio 2023, con il quale, a valere sulle risorse di



cui all'articolo 1, comma 477, della legge n. 197 del 29 dicembre 2022, l'anticipazione già assegnata è stata integrata per l'importo di euro 256.865.998,57 (di cui euro 100.000.000,00 stanziati nell'esercizio 2023 ed euro 156.865.998,57 stanziati nell'esercizio 2024) ed è stata assicurata una copertura uniforme del cinquanta per cento del fabbisogno per la compensazione minori ricavi tariffari per il periodo 1 gennaio 2021 – 31 marzo 2022;

VISTO l'articolo 10, comma 1, del decreto-legge n. 145 del 18 ottobre 2023 che per il rifinanziamento del Fondo ex articolo 200 ha autorizzato la spesa di 500 milioni di euro per l'anno 2023;

VISTO il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze n. 336 del 18 dicembre 2023, con il quale a valere sulle risorse di cui all'articolo 10, comma 1, del decreto-legge n. 145 del 18 ottobre 2023, si è provveduto all'ulteriore anticipazione di risorse pari a euro 392.920.496,23;

TENUTO CONTO che l'anticipazione complessivamente assegnata è pari ad euro 1.373.964.580,94 ed ha assicurato una copertura uniforme dell'80 per cento del fabbisogno per la compensazione minori ricavi tariffari per il periodo 1° gennaio 2021 – 31 marzo 2022;

CONSIDERATO che residuano da ripartire risorse pari a 200.213.504,80 euro di cui 107.079.503,77 a valere sulle risorse stanziati dall'articolo 10, comma 1, del decreto-legge n. 145 del 18 ottobre 2023 ed euro 93.134.001,03 a valere sulle risorse stanziati dall'articolo 1, comma 477, della legge di Bilancio 2023 n. 197 del 29 dicembre 2022;

TENUTO altresì conto che l'articolo 3, comma 3, del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze n. 169 del 20 luglio 2023, ha previsto che le Regioni, le Province autonome e le aziende esercenti i servizi di trasporto pubblico regionale che residuano in capo alla competenza statale comunichino al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, entro la data del 20 febbraio 2024, il risultato dei dati elaborati dell'Osservatorio nazionale per il supporto alla programmazione e per il monitoraggio della mobilità pubblica sostenibile (di seguito "Osservatorio") per le compensazioni riconoscibili alle singole aziende per i minori ricavi tariffari;

VISTE le note n. 1474 del 19 febbraio 2024 e n. 3464 del 23 aprile 2024 del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con le quali, tenuto anche conto delle problematiche tecniche della piattaforma di raccolta dati dell'Osservatorio, sono state accolte le richieste del Coordinamento delle Regioni di differimento, prima dal 20 febbraio 2024 al 30 aprile 2024 e poi al 30 settembre 2024, del termine per l'acquisizione dei dati istruttori utili alla ripartizione definitiva delle risorse, ai sensi dell'articolo 2 del decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze n. 336 del 18 dicembre 2023;

CONSIDERATO altresì che in prossimità della scadenza del 30 settembre 2024 le Regioni e le Province autonome hanno rappresentato, relativamente ad alcuni contratti di servizio, l'impossibilità di procedere entro tale termine alla verifica delle sovracompensozioni di cui all'articolo 2, comma 3, del decreto Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibile di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze n. 489, del 2 dicembre 2021;

RITENUTO necessario procedere ad un adeguamento della "funzione di rilevazione" della piattaforma dell'Osservatorio, predisposta per la rendicontazione delle verifiche della sovracompensozione, integrandola con ulteriori "voci" in cui le Regioni e le Province autonome



possano motivare il mancato rispetto della scadenza del 30 settembre 2024 e indicare la data certa entro la quale provvedere alla verifica;

CONSIDERATO che, a causa di tale adeguamento tecnico della “funzione di rilevazione”, l’inserimento da parte delle Regioni e delle Province autonome dei dati è stato possibile solo nel periodo intercorrente tra il 3 ed il 15 ottobre 2024;

VISTA la nota n. 41 del 15 ottobre 2024, con la quale il Coordinamento delle Regioni ha rappresentato ulteriori criticità tecniche per completare le procedure di rendicontazione di propria competenza entro il termine del 15 ottobre 2024, e ha richiesto una ulteriore proroga al 18 ottobre 2024;

RITENUTO opportuno acquisire il maggior numero di dati istruttori necessari a ripartire definitivamente le risorse stanziare per la compensazione minori ricavi tariffari da COVID- 19;

RITENUTO altresì necessario procedere, con riferimento ai contratti di servizio per i quali non si è proceduto alla verifica delle sovracompenzioni, all’assegnazione delle risorse alle Regioni e/o Province autonome applicando “l’algoritmo” per il quale è stata sancita l’intesa della Conferenza Unificata nella seduta del 25 marzo 2021;

CONSIDERATO che per i contratti di cui sopra è necessario che la verifica delle sovracompenzioni sia comunque effettuata entro i termini indicati dalla Regione, Provincia autonoma e aziende esercenti i servizi di trasporto pubblico regionale che residuano in capo alla competenza statale e che eventuali sovracompenzioni siano versate in entrata del Bilancio dello Stato entro 60 giorni dalla verifica medesima;

TENUTO CONTO che la verifica delle sovracompenzioni è effettuata con riferimento al triennio 2020-2021 e 1 trimestre 2022;

CONSIDERATO pertanto che a seguito della verifica delle sovracompenzioni è assegnata a tutte le Regione, alle Province autonome ed alle aziende esercenti i servizi di trasporto pubblico regionale che residuano in capo alla competenza statale una percentuale di copertura uniforme dei minori ricavi tariffari registrati negli esercizi 2020-2021 e 1 trimestre 2022;

TENUTO CONTO che nell’ambito delle risorse assegnate con la percentuale di cui sopra le Regioni, le Province autonome e le aziende esercenti i servizi di trasporto pubblico regionale che residuano in capo alla competenza statale assicurano la copertura integrale dei mancati ricavi registrati nell’esercizio 2020 riducendo, se necessario, in modo uniforme la percentuale di copertura per gli esercizi 2021 e 1 trimestre 2022;

CONSIDERATO che i dati certificati e inseriti nella banca dati dell’Osservatorio dalla Marconi Express s.p.a., dall’Azienda Comune di Roma ATAC s.p.a. e dal Gruppo Torinese Trasporti s.p.a. (rispettivamente individuati con i progressivi contratto n. 4.317, n. 2.949 e n. 4.184) presentavano anomalie per cui non era possibile l’accertamento in via definitiva del contributo da assegnare alle aziende medesime;

CONSIDERATO altresì, che, al fine di accertare in via definitiva il contributo da assegnare a dette aziende, il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze n. 336, del 18 dicembre 2023 ha stabilito di procedere, in sede di rendicontazione, ad una istruttoria congiunta tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministero dell’economia e delle finanze e gli enti territoriali e locali;



VISTI i verbali inerenti le istruttorie congiunte di cui trattasi;

VISTI i verbali dei Collegi dei Revisori o dei Sindaci delle aziende esercenti i servizi di trasporto pubblico regionale che residuano in capo alla competenza statale;

RITENUTO necessario procedere al riparto definitivo delle risorse di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze n. 336, del 18 dicembre 2023 tenuto conto dei dati certificati disponibili sulla banca dati dell'Osservatorio prodotti dalle aziende di settore;

VISTA l'Intesa della Conferenza Unificata acquisita nel corso della seduta del 28 novembre 2024:

DECRETA

Art. 1

(Ripartizione definitiva tra le Regioni, le Province autonome e le aziende esercenti i servizi di trasporto pubblico regionale che residuano in capo alla competenza statale risorse stanziare per la compensazione mancati ricavi tariffari conseguenti all'epidemia da COVID -19)

1. A seguito delle verifiche effettuate ai sensi dell'articolo 4, comma 3, del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze n. 289, del 20 settembre 2022, sono di seguito definitivamente ripartite tra le Regioni, le Province autonome e le aziende esercenti i servizi di trasporto pubblico regionale che residuano in capo alla competenza statale, le risorse complessivamente stanziare dall'articolo 200, comma 1, del decreto-legge del 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 e successive modificazioni ed integrazioni:

TABELLA n. 1										
REGIONI	A	B		C	D	E	F	G	H	I
	Compensazione massima riconoscibile	anno 2020 Copertura al 100 per cento (B1)	anno 2021/ 1° trim. 2022 (B2)	Totale anticipazione	RESIDUO anticipazione al netto della copertura al 100 % del riconoscibile 2020 D=(C-B1)	copertura al 92,1628 per cento (con le risorse residue) del riconoscibile 2021/1° trim. 2022	Assegnazione definitiva anno 2020-2021-1° trim. 2022 F=(B1+E)	Riparto dei 200.213.504,80 G=(E-D)	SOMMA DA VERSARE IN ENTRATA AL BILANCIO STATO H=(C-B1-E)	Contributi con verifica della sovracompensazione in corso
ABRUZZO	30.765.577,17	11.137.169,12	19.628.408,05	26.733.361,10	15.996.191,98	18.089.067,38	29.226.236,50	2.492.875,40		30.764.079,59
BASILICATA	9.693.992,19	4.277.440,29	5.416.551,90	8.641.452,32	4.364.012,03	4.991.763,57	9.269.203,86	627.751,55		7.276.853,33
CALABRIA	37.096.794,87	11.632.697,01	25.466.097,86	31.994.449,28	20.361.752,27	23.468.941,50	35.101.638,51	3.107.189,22		37.098.794,87
CAMPANIA	194.953.230,00	90.031.466,96	104.921.763,04	172.402.647,97	82.371.181,01	96.893.365,90	186.724.832,86	14.322.184,89		194.953.230,00
E. ROMAGNA	223.670.580,13	114.915.601,24	108.754.978,89	198.158.062,50	83.242.461,26	100.225.965,17	215.141.566,41	16.983.503,91		4.522.763,91
F.V. GIULIA	49.944.800,63	21.816.266,38	28.128.534,25	44.411.778,79	22.595.512,41	25.922.578,65	47.738.845,03	3.327.066,24		49.833.251,12
LAZIO	496.873.231,23	239.121.996,29	257.751.234,94	456.974.519,14	217.852.522,85	237.537.320,67	476.659.316,96	19.684.797,82		172.064.557,14
LIGURIA	138.912.262,86	67.168.105,51	71.744.157,35	122.884.186,51	55.716.081,00	66.117.684,81	133.285.790,32	10.401.603,81		0,00
LOMBARDIA	878.445.049,85	445.415.121,82	433.029.928,03	789.107.957,62	343.692.835,80	399.069.936,16	844.485.057,98	55.377.100,37		876.494.077,74
MARCHE	52.644.143,91	25.204.841,87	27.439.302,04	48.797.960,04	23.593.118,17	25.287.398,87	50.492.240,74	1.694.280,70		52.636.987,43
MOLISE	4.073.503,90	935.991,35	3.137.512,55	3.461.878,82	2.525.887,47	2.891.455,88	3.827.447,23	365.568,41		3.480.676,56
PIEMONTE	219.024.658,06	98.939.375,39	120.085.282,67	191.516.263,34	92.576.887,95	110.667.699,82	209.607.075,21	18.090.811,87		219.024.658,06
P.A. BOLZANO	32.023.849,54	12.840.638,12	19.183.211,42	29.114.015,50	16.273.377,38	17.678.784,91	30.519.423,03	1.405.407,53		0,00
P.A. TRENTO	20.922.816,20	9.620.293,96	11.302.522,24	18.817.258,77	9.196.964,81	10.416.131,86	20.036.425,82	1.219.167,05		8.227.253,17
PUGLIA	96.968.622,49	42.526.481,17	54.442.141,32	89.218.872,21	46.692.391,04	50.172.564,19	92.699.045,36	3.480.173,15		21.417.952,88
SARDEGNA	33.167.887,08	15.733.944,79	17.433.942,29	31.656.888,81	15.922.944,02	16.066.700,67	31.800.645,46	143.756,65		10.577.374,41
SICILIA	105.044.976,06	47.860.424,95	57.184.551,11	91.396.020,12	43.535.595,17	52.699.902,90	100.560.327,85	9.164.307,74		103.939.710,87
TOSCANA	320.452.770,56	145.276.234,33	175.177.536,23	288.523.276,14	143.248.041,81	161.439.391,77	306.714.626,10	18.191.349,96		182.564.468,49
UMBRIA	35.867.063,86	15.398.293,95	20.468.769,91	31.855.003,75	16.456.709,80	18.863.524,60	34.261.818,55	2.406.814,80		19.288.779,51
VALLE D'AOSTA	3.590.092,99	1.588.193,64	2.001.899,35	3.244.908,81	1.656.715,17	1.844.902,15	3.433.095,79	188.186,98		3.590.092,99
VENETO	305.781.447,57	144.882.354,51	160.899.093,06	277.942.661,37	133.060.306,86	148.280.722,97	293.163.077,48	15.220.416,11		164.609.108,04
	3.289.919.351,15	1.566.321.932,65	1.723.597.418,50	2.956.853.422,90	1.390.531.490,25	1.588.425.804,42	3.154.747.737,07			2.162.364.670,11
G. CIRCUIT.	5.615.702,79	2.023.758,54	3.591.944,25	4.897.313,94	2.873.555,40	3.310.249,18	5.334.007,72	436.693,78		
DOMOD. C.S.	1.912.251,32	893.018,32	1.019.232,00	3.852.822,06	2.959.803,74	939.300,55	1.832.318,87		2.020.503,19	
G.N. LAGHI	37.558.044,19	22.073.912,97	15.484.131,22	34.461.217,95	12.387.304,98	14.269.801,83	36.343.714,80	1.882.496,85		3.096.826,24
	45.085.998,30	24.990.689,83	20.095.308,47	43.211.353,94	18.220.664,11	18.519.351,95	43.510.041,38			3.096.826,24
	3.335.005.349,45	1.591.312.622,48	1.743.692.726,97	3.000.064.776,84	1.408.752.154,36	1.606.945.155,97	3.198.257.778,45	200.213.504,80	2.020.503,19	2.165.461.496,35



2. Le risorse di cui alla colonna G con successivi provvedimenti sono impegnate ed erogate a favore delle aziende esercenti i servizi di trasporto pubblico regionale che residuano in capo alla competenza statale nonché delle singole Regioni e Province autonome e da queste agli Enti Affidanti secondo i medesimi criteri.

3. Le risorse di cui alla colonna F possono essere dalle singole Regioni e Province autonome assegnate ed erogate, anche per il tramite degli Enti Affidanti, qualora dall'allegato 1 al presente decreto risulti effettuata la verifica di "sovracompensazione" nel rispetto di quanto previsto all'art. 2.

4. Le procedure di cui al comma 3 sono applicate dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti alle aziende esercenti i servizi di trasporto pubblico regionale che residuano in capo alla competenza statale.

5. Le risorse di cui alla colonna I possono essere erogate dalle Regioni e dalle Province autonome, anche per il tramite degli Enti Affidanti, solo a seguito delle verifiche di "sovracompensazione" effettuate nei termini indicati nell'allegato n. 1.

6. Le risorse di cui alla colonna H sono versate in entrata del Bilancio dello Stato entro 60 giorni dalla registrazione del presente decreto da parte dei competenti organi di controllo e restano definitivamente ivi acquisite.

Art. 2

(verifiche sovracompensazioni successive al 30 settembre 2024)

1. Qualora dalle verifiche di "sovracompensazione" indicate nell'allegato n. 1 con tempi successivi al 30 settembre 2024 risultino contributi da assegnare alla singola azienda inferiori a quelli determinati dall'algoritmo anche a seguito dell'eventuale correzione dei dati, la Regione o la Provincia autonoma interessata provvede all'erogazione del contributo nei limiti di quanto ammissibile secondo le percentuali indicate alla colonna B1 ed E della tabella di cui all'articolo 1 e recupera, se necessario, la quota di anticipazione risultante superiore all'entità del contributo ammissibile.

2. L'omessa verifica della eventuale sovracompensazione entro i termini di cui all'allegato n.1, e comunque non successiva al termine di cui al comma 4 del presente articolo, non consente l'assegnazione del contributo alle singole aziende e comporta da parte delle Regioni e delle Province autonome l'obbligo del recupero delle somme erogate a titolo di anticipazione.

3. Le risorse non erogate o recuperate dalle Regioni o dalle Province autonome di cui al comma 1, possono essere utilizzate per permettere il raggiungimento dell'uniforme copertura economica delle compensazioni per mancati ricavi dovuti all'emergenza sanitaria da COVID-19 riconducibili al fondo di cui all'articolo 200, comma 1, del decreto legge del 19 maggio 2020, n. 34 ai contratti di servizio relativi al territorio di competenza, purché nei limiti delle percentuali della tabella di cui all'articolo 1, colonna B1 ed E, anche se già oggetto di verifiche al 30 settembre 2024.

4. Entro 180 giorni dai termini indicati nell'allegato 1, per la verifica delle sovracompensazioni, le eventuali ulteriori quote residuali sono versate in entrate al Bilancio dello Stato previa



comunicazione al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ed al Ministero dell'economia e delle finanze e restano ivi acquisite.

Art. 3
(rendicontazione)

1. Entro 30 giorni, dal termine indicato all'articolo 2, comma 4, le Regioni e le Provincie autonome integrano, i dati riportati nell'allegato n. 1 ed inseriti sulla piattaforma informatica dell'Osservatorio, con l'indicazione del contributo erogato in relazione a ciascun contratto di servizio.

2. L'Osservatorio entro 31 luglio 2026 comunica al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ed al Ministero dell'economia e delle finanze i dati di cui al comma 1.

**IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI**

**IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE**

